

Roma, 17 giugno 2022

Spett.le MARROCCO ELAVATORS S.R.L.

PEC:marrocco-elevators@legalmail.it

OGGETTO: Ordine di servizi di manutenzione degli impianti elevatori presenti nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco di via del Tritone n. 142, dal 20 giugno 2022 all'08 agosto 2024, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 (trentasei) mesi - CIG ZB036C5E41.

Si precisa che, sebbene per procedere al presente affidamento si sia provveduto mediante trattativa diretta a tal fine opportunamente creata sul Me.pa, a causa del perdurare del malfunzionamento della piattaforma Me.pa e stante l'urgenza del servizio da affidare, la stipula del contratto di cui alla presente lettera d'ordine avverrà al di fuori della piattaforma medesima.

LETTERA D'ORDINE

Con riferimento alla Vostra Offerta del 27/05/2022, assunta al prot. AIFA n. 67162 del 03/06/2022, e alla Descrizione Tecnica dei servizi oggetto della presente Lettera d'Ordine la scrivente Agenzia con Determina AM n. 91/2022 del 15/06/2022 autorizza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, il presente ordine alle condizioni in appresso indicate.

PREMESSE ED ALLEGATI:

Le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nella lettera contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

POSSESSO DEI REQUISITI:

Con l'accettazione della presente, codesta Società, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage" nonché da qualsiasi altra disposizione attuativa del citato Decreto e/o legislativa e regolamentare, a tal fine si chiede di compilare in ogni parte e firmare i moduli **Allegati A, A-bis e Mod. 20** acclusi alla presente.

OGGETTO:

L'oggetto della presente Lettera contratto consiste nel servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco in Roma in via del Tritone n. 142, come puntualmente descritto nella sopra citata Descrizione Tecnica (**Allegato E**) e nella Vostra Offerta da Voi prodotta (**Allegato C**).

DECORRENZA E DURATA:

La presente Lettera contratto decorre dalla data di accettazione della stessa.

I servizi oggetto della presente Lettera contratto dovranno essere resi a far data dal 20/06/2022 e termineranno in data 08/08/2024.

AIFA si riserva la **facoltà di rinnovare** il contratto, alle medesime condizioni anche economiche, per una durata pari a ulteriori 36 (trentasei) mesi. AIFA esercita tale facoltà di rinnovo comunicandola al Fornitore, mediante posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente Contratto nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel relativo provvedimento adottato dall'Agenzia (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il trasferimento della sede istituzionale dell'AIFA ad altro/i immobile/i), l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal Contratto, per giusta causa dandone semplice preavviso al Fornitore contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, ovvero a propria insindacabile scelta potrà, in alternativa al recesso, autorizzare una delle modifiche del contratto previste dall'art. 106 del Codice, sussistendo i presupposti.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

CORRISPETTIVO:

Come indicato nella Vostra Offerta (**Allegato C**) e nella Descrizione Tecnica (**Allegato E**), è stabilito quanto segue:

- per le attività indicate ai paragrafi da 1.1 a 1.4 della sopra citata Descrizione Tecnica (**Allegato E**), Vi sarà riconosciuto un canone complessivo di euro 3.337,00 (tremilatrecentotrentasette/00) oltre IVA di legge, calcolato considerando gli oneri di sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a euro 265,00, da corrispondersi con ratei mensili posticipati di euro 130,35 oltre IVA l'uno, precisandosi che, per l'erogazione del servizio nel periodo, inferiore al mese, dal 20/07/2024 al 08/08/2024, Vi sarà riconosciuto un rateo di euro 78,25 oltre IVA;
- per le attività "extra canone" a richiesta indicate al paragrafo 1.5. della sopra citata Descrizione Tecnica (**Allegato E**), Vi saranno riconosciuti, per quelle attività eseguite su esplicita richiesta di Aifa sulla base di eventuali necessità che dovessero insorgere, compensi fino ad un importo massimo non garantito di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA di legge.

In caso di rinnovo del presente contratto, è previsto per tali attività un ulteriore importo massimo non garantito di euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA di legge che andrà a sommarsi all'importo eventualmente residuo dai 10.000,00 euro oltre IVA già all'uopo stanziati a tal fine per il primo periodo di validità contrattuale dal 20/06/2022 all'08/08/2024.

A tutte le attività "extra canone" verrà applicato il corrispettivo per "opera compiuta" (manodopera e materiali), ove previsto nei prezziari regionali ai sensi dell'art.23 del codice degli appalti o listini DEI-Tipografia del Genio Civile Nazionale.

Per le lavorazioni non contemplate nel prezzo suddetto si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:

- 1) assimilandoli a lavorazioni simili dal prezzo di riferimento;
- 2) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta desunti dall'elenco prezzi.

I nuovi prezzi dovranno comunque essere approvati dal referente contrattuale AIFA.

Gli importi dovuti per tali attività verranno corrisposti successivamente alla corretta esecuzione di ciascun intervento richiesto, dietro presentazione di regolare fattura.

I predetti corrispettivi resteranno fissi ed invariati per i primi 12 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Successivamente alla prima annualità di durata contrattuale, i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione nei limiti dell'incremento su base annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi, rilevato dall'ISTAT, previa esplicita richiesta debitamente motivata e comprovata da idonea documentazione da parte del fornitore aggiudicatario; la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascun triennio di durata contrattuale.

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore del contratto, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lettera a) e 12 del Codice.

POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA':

Codesta Società dichiara di aver stipulato un'assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalla scrivente Agenzia nel corso dell'esecuzione degli interventi oggetto della presente Lettera contratto, assumendo altresì l'onere di manlevare e tenere integralmente indenne la scrivente Agenzia in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti o fornitori nello svolgimento dei lavori oggetto dell'ordine e in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato, da enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e/o in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative vigenti.

DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DELLA PRESENTE LETTERA CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI:

Il subappalto dei servizi oggetto della presente Lettera contratto, non essendo stato richiesto in sede di offerta, è vietato ed è fatto, altresì, divieto di cedere o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese i servizi *de quibus*.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'Agenzia non accetta preventivamente la cessione da parte di codesta Società di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula della presente Lettera contratto.

ESECUZIONE:

L'esecuzione dei servizi, come descritta nella presente Lettera contratto e nel documento di cui alla Vostra Offerta sopra citata, sarà svolta con il vincolo della puntuale e diligente esecuzione.

Codesta Società si assume la responsabilità per eventuali danni causati a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire la scrivente Agenzia per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.

Codesta Società solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni proprie, quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Codesta Società solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento da parte propria delle obbligazioni relative alle normative in materia ambientale e/o di qualsiasi altra normativa in vigore.

PAGAMENTO:

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo **CIG ZB036C5E41**, essere intestata a: *Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.*

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

L'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.

Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono in

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Al fine di consentire il riscontro della fattura **per le attività di cui al paragrafo 1.5** della Descrizione Tecnica (**Allegato E**), contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: **"ALLEGATO a fattura n.____, CIG n. ZB036C5E41 Fornitore_____"**, riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG della presente Lettera ed il nome del Fornitore.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Tale pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi su uno dei conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, intestati a codesta Società, come espressamente indicati nella dichiarazione, rilasciata dalla medesima sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari (**Allegato B**).

Con l'accettazione della presente Lettera contratto, codesta Società si impegna a rendere note alla scrivente Agenzia, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui sopra avranno effetto liberatorio per la scrivente Agenzia.

Con la sottoscrizione, inoltre, codesta Società garantisce di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione della presente Lettera contratto il mancato utilizzo del conto corrente bancario dedicato ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al pagamento del corrispettivo pattuito e di quanto disposto in osservanza della predetta legge.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, codesta Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui codesta Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione codesta Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante dell'avvenuta corretta esecuzione e previo rilascio del DURC regolare.

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:

I servizi oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo all'Impresa di disporre affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

L'Impresa dovrà allegare alla presente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel Capitolato Tecnico, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente.

Acquisito il suddetto documento, l'AIFA ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei lavori, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la

necessità, fermo restando che l'Impresa rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso.

In aggiunta a quanto sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Impresa:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (**Allegato D**) recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

RISERVATEZZA:

- a. Codesta Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Lettera contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della

presente Lettera contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- b. Codesta Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Lettera contratto, fermo restando che codesta Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla scrivente Agenzia.
- d. Codesta Società potrà citare i contenuti essenziali della presente Lettera contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione di codesta Società a gare e appalti.
- e. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", codesta Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE e DELLA SOCIETÀ':

- a. Con la sottoscrizione della presente Lettera contratto, le Parti convengono quanto segue:
 - Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento).
 - I dati personali trattati nell'espletamento dei Servizi connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Lettera contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
 - Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti prendono atto che: Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Nicola Magrini.

Codesta Società contraente si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. Codesta Società si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione della presente Lettera contratto, gli interessati potranno esercitare nei confronti di Codesta Società contraente i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento. Codesta Società è tenuta

al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto della presente Lettera contratto e salvo il diritto dell'AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

- b. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. Codesta Società - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A." nonché dall'art. 32 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e alla presente Lettera contratto.
- d. L'accettazione della presente Lettera da parte Vostra attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf

DIRITTO DI RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA:

Resta inteso che la scrivente Agenzia, ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., potrà in qualunque momento recedere dalla presente Lettera contratto, dandone semplice preavviso a codesta Società almeno un mese prima, mediante comunicazione scritta, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per la scrivente Agenzia, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, codesta Società avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento della risoluzione, del recesso o della decadenza o comunque fino alla data di scadenza, ma non per i servizi prestati in data successiva; codesta Società rinuncia, ora per allora nei confronti della scrivente Agenzia, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

In materia di diritto di recesso dalla presente Lettera contratto esercitabile dalla scrivente Agenzia si rimanda, altresì, all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in Legge n. 135/2012, ove applicabile.

La presente Lettera contratto si intenderà altresì risolta di diritto nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage" nonché da qualsiasi altra disposizione attuativa del citato Decreto e/o legislativa e regolamentare.

In particolare l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dalla Società in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto alla

Società che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'AIFA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Codesta Società dichiara, infine, di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo ove emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. citato, codesta Società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione della presente Lettera contratto ad insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione della presente Lettera contratto, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

CAUZIONE:

Avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto dell'affidamento in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia definitiva.

FORO COMPETENTE:

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Lettera contratto sarà competente il Foro di Roma.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è stata designata la dott.ssa Maria Grazia Perulli, giusta Determina direttoriale n. 1127 del 22/09/2021.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Antonino Laganà

Allegati:

- A)** Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- A-bis)** Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- Mod. 20)** Dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- B)** Tracciabilità dei flussi finanziari;
- C)** Vostra Offerta del 27/05/2022;
- D)** Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
- E)** Descrizione Tecnica.